

REGOLAMENTO (CE) N. 1209/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2000

che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 41,

viste le disposizioni del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento da comunicare alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del trattato⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

Spetta alla Commissione, nella misura necessaria all'adempimento della missione che le compete ai sensi del capo IV del trattato, definire le procedure per adempiere all'obbligo imposto a persone e imprese dall'articolo 41 di comunicare i progetti di investimento concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I progetti di investimenti concernenti nuovi impianti nonché sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal regolamento (Euratom) n. 2587/1999, del 2 dicembre 1999, sono comunicati alla Commissione mediante un formulario il cui modello è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

L'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti di investimento di cui all'articolo 41 del trattato incombe alle persone e imprese impegnate nelle attività industriali e numerate nell'allegato II del trattato per tutti gli impianti già insediati o che saranno insediati nella Comunità (nei casi opportuni, la liberazione dall'obbligo può esser effettuata dalla direzione locale nel caso di imprese aventi la loro sede al di fuori della Comunità).

Articolo 3

Qualora l'informazione da notificare ai sensi dell'articolo 41 del trattato sia già stata fornita nel contesto della presentazione dei dati generali ai sensi dell'articolo 37 del trattato, la notifica può limitarsi ad un rinvio a tale presentazione precedente aggiungendo tutte le altre informazioni da notificare in funzione del contenuto del formulario allegato al presente regolamento.

Articolo 4

Qualsiasi cambiamento effettuato nel corso della realizzazione dei progetti di investimento comunicati alla Commissione ai sensi del presente regolamento deve essere oggetto di un'altra comunicazione alle stesse condizioni.

Articolo 5

Qualsiasi cambiamento apportato a detto formulario è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Il regolamento n. 1 della Commissione della Comunità europea dell'energia atomica del 5 novembre 1958⁽²⁾ è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2000.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU 25 del 27.11.1958, pag. 511/58.